

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO (SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO)

VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

REQUISITI: la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Il consiglio di classe, verificato il raggiungimento di accettabili livelli di apprendimento in tutte le discipline, potrà concedere deroghe agli allievi che abbiano superato il numero massimo di assenza nei seguenti casi:

1. malattie certificate che comportino l'assoluta incompatibilità con la frequenza, con esclusione dei casi in cui sia possibile a richiesta della famiglia accedere a forme di assistenza didattica domiciliare o ospedaliera;
2. temporanei allontanamenti disposti dall'autorità giudiziaria o resi necessari da eccezionali esigenze familiari certificate; si considerano escluse le situazioni in cui sia possibile ottenere l'istruzione obbligatoria presso altre strutture pubbliche o private;
3. impedimenti documentati circa l'assoluta impossibilità di frequenza presso altre strutture scolastiche pubbliche o private;
4. tardiva iscrizione non causata da inadempienza dei genitori (alunni stranieri e non, inseriti tardivamente nel gruppo classe) o di minori in stato di abbandono affidati dall'autorità giudiziaria o da una pubblica autorità;
5. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
6. ulteriori ipotesi non comprese nei punti precedenti e comunque in coerenza con l'impostazione seguita per gli stessi.

IN CASO DI MANCATA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO: il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione (in questi casi l'alunno non viene ammesso allo scrutinio).

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline il Consiglio di Classe può procedere:

- all'ammissione alla classe successiva
- alla non ammissione (con delibera e adeguata motivazione del consiglio. In caso di delibera di non ammissione il voto dell'insegnante di religione cattolica, per chi si avvale dell'IRC, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale (punto 2.7 del DPR 16 dicembre 1985, n. 751, «Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche»). Analogamente

avviene per il voto espresso dal docente per le attività alternative, per gli alunni che se ne sono avvalsi. **Non ammissione** anche se si è incorsi nella sanzione di competenza del consiglio di istituto di esclusione dallo scrutinio finale o di non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (articolo 4, comma 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, come modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235)

Il collegio dei docenti delibera i seguenti criteri generali per la non ammissione alla classe successiva (C.M. 1865/17) nella scuola secondaria di primo grado.

La non ammissione si concepisce:

- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
- come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
- quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e/o sostegno che non si siano rivelati produttivi;
- come evento da considerare prevalentemente (senza limitare l'autonoma valutazione dei docenti) negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo (dalla prima alla seconda classe della secondaria primo grado);

Si ritiene di dover definire i seguenti criteri condivisi con cui i Consigli di Classe "in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento" deliberano l'ammissione/non ammissione degli allievi alla classe successiva.

Il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno nell'apprendimento considerandone la situazione di partenza, tenendo conto in particolare:

- di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;
- di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
- dell'andamento nel corso dell'anno, tenendo conto:
 - a) della costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
 - b) delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;
 - c) dell'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.

La valutazione è espressa da ciascun docente con riferimento agli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) stabiliti per gli alunni. **Il giudizio di non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato** è espresso a maggioranza dal Consiglio di Classe nei seguenti casi:

1. non raggiungimento degli obiettivi di apprendimento: risultati insufficienti e lacune di preparazione la cui gravità, a giudizio del Consiglio di classe, sia tale da non consentire la proficua frequenza della classe successiva;

2. complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento dell'alunno, verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici.

Nell'assunzione motivata della propria delibera il Consiglio di Classe verifica e tiene conto della presenza delle seguenti condizioni:

- analisi e monitoraggio della situazione dell'alunno effettuate dal Consiglio di Classe nelle riunioni periodiche;
- coinvolgimento della famiglia durante l'anno scolastico attraverso varie modalità (colloqui, comunicazioni scritte, incontri programmati, ...);

La non ammissione alla classe successiva potrà essere deliberata in presenza dei seguenti criteri:

- almeno tre insufficienze;
- mancanza di adeguati miglioramenti anche a fronte di attività di recupero proposte dall'istituto;
- mancanza di adeguati miglioramenti anche a fronte di attività individualizzate;
- rifiuto o mancata frequenza di attività di recupero proposte dalla scuola;
- allievi cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale ai sensi dell'art. 4 commi 6 e 9bis del DPR 249/1998).